



## **DISPOSIZIONE DI SICUREZZA PER GLI IMPIANTI ELETTRICI**

Verifiche periodiche e straordinarie per:

- 1) **Impianti elettrici di messa a terra;**
- 2) **Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;**

Precedentemente al DPR 462/01 era competenza dell'Ispesl eseguire la prima verifica sugli impianti e demandare alle ASL le successive verifiche periodiche. La mancata esecuzione dei controlli, non era quindi imputabile al datore di lavoro. Dal 23 gennaio 2002, il datore di lavoro ha l'obbligo di attivarsi per far effettuare le verifiche periodiche. La periodicità delle verifiche, sarà biennale, nelle strutture soggette a certificato prevenzione incendi e quinquennale nelle tipologie rimanenti.

### **Verifiche biennali e/o quinquennali:**

**Il datore di lavoro deve richiedere** la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi contro le scariche atmosferiche, con frequenza biennale nelle strutture a maggior rischio in caso di incendio, quali locali di spettacolo e trattenimento in genere con un massimo affollamento ipotizzabile superiore a 100 persone; alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili, con oltre 25 posti-letto (soggetti a certificato prevenzione incendi). Nel caso di strutture non comprese nell'elenco precedente la verifica ha l'obbligatorietà quinquennale. Le verifiche degli impianti previsti nel DPR 462/01, non possono essere effettuate da ditte senza accreditamento rilasciato dal Ministero delle Attività Produttive, quindi **solo Organismi Abilitati** hanno la facoltà di effettuare le verifiche. I manutentori ordinari degli impianti della struttura dovranno essere presenti durante le verifiche condotte dall'organismo abilitato. Ricordiamo che non sono idonee, ai fini del DPR 462/01, le verifiche eseguite da professionisti o imprese installatrici.

L'inadempienza al DPR 462/01 viene imputata al datore di lavoro dagli Enti preposti che vigilano sull'osservanza degli adempimenti: Ispesl, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc. durante l'ispezione il datore di lavoro deve esibire il verbale di verifica emesso dall'Organismo Abilitato.

Per ulteriori informazioni contattare Luca Capriotti Tel. 0541/344732  
Fax. 0541/343234 E-mail: [info@bellaconf.it](mailto:info@bellaconf.it)